



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi integrati alla persona

AVVISO PUBBLICO INCLUDIS 2024

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità

PR FSE+ 2021-2027

Priorità 3 Inclusione e lotta alla povertà

Obiettivo specifico h) ESO 4.8.

Settore di intervento 153

FAQ - al 26.06.2026

TAG: domanda telematica di partecipazione-DTP; destinatari; soggetti partner; soggetti ospitanti; Azioni di comunicazione obbligatorie; gestione tirocini; consulente per l'accoglienza inclusiva; registri; azioni facoltative; rendicontazione; aspetti finanziari; indennità del tirocinante; piattaforma SIL; competenze e ruoli; Azioni di comunicazione; scadenze; Allegato H; Comunicazioni Obbligatorie.

QUESITO 1. (Comunicazioni Obbligatorie) Tutte le comunicazioni obbligatorie, sia tempestive che preventive, vanno predisposte esclusivamente mediante comunicazione via pec o è necessario caricare la documentazione anche su SIL?

RISPOSTA: Tutte le comunicazioni obbligatorie, sia preventive che tempestive, devono essere trasmesse al Servizio esclusivamente tramite PEC.

Le relative Autorizzazioni e/o Prese d'atto rilasciate dal Servizio dovranno essere conservate agli atti e successivamente caricate nel SIL in sede di rendicontazione, quale documentazione a supporto della corretta gestione del tirocinio.

QUESITO 2. (Gestione tirocini - Sede e UNILAV) Nel corso del tirocinio, qualora si manifesti la necessità di individuare ulteriori sedi di svolgimento, è possibile procedere alla loro integrazione e, di conseguenza, al relativo aggiornamento nell'UNILAV?

RISPOSTA: Nel corso del tirocinio nel caso sia necessario individuare ulteriori sedi di svolgimento o procedere alla variazione della sede originariamente prevista nel progetto (Allegato H), è necessario:

- trasmettere al Servizio una Comunicazione obbligatoria tempestiva tramite PEC (cfr. Tavola 2 pag. 9 LG); effettuare il relativo aggiornamento della comunicazione UNILAV, mediante inserimento della nuova sede o modifica di quella già comunicata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- la relativa presa d'atto rilasciata dal Servizio dovrà essere conservata agli atti e successivamente caricata nel SIL in sede di rendicontazione, quale documentazione a supporto della corretta gestione del tirocinio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

QUESITO 3. (Gestione Tirocini - Soggetto ospitante) Un tirocinante dell'attuale edizione di INCLUDIS può svolgere il tirocinio nella stessa azienda in cui lo ha svolto in precedenti edizioni?

RISPOSTA: L'Avviso INCLUDIS 2024 non preclude la possibilità che il tirocinante svolga il tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante già coinvolto in precedenti edizioni.

Tuttavia, si raccomanda che il nuovo tirocinio sia progettato tenendo conto delle competenze già acquisite nella precedente esperienza e che si configuri come un percorso evolutivo, con profilo professionale e/o mansioni differenti, finalizzato all'acquisizione di nuove competenze, ovvero di competenze analoghe in un'ottica di continuità e rafforzamento di quelle già maturate.

QUESITO 4. (Gestione tirocini - Assenze e riposi) In caso di tirocinio attivato all'interno di un parco pubblico, quindi soggetto a eventuali chiusure per allerta meteo, come devono essere considerate queste giornate? Sono Assenze? Si tiene il calcolo e poi si recuperano, magari a fine tirocinio con una eventuale piccola proroga? E nel registro come si giustifica l'assenza? Si scrive chiusura per allerta?

RISPOSTA: Le assenze non imputabili al tirocinante (es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) si configurano quali "*assenze giustificate*" e pertanto non si conteggiano come assenze ai fini del riconoscimento dell'Indennità di partecipazione mensile e del calcolo del riconoscimento delle UCS (cfr. 3.6 LG).

Per tali assenze, giustificate, non deve essere inviata al Servizio nessuna comunicazione, ma l'evento deve essere riportato dal Tutor di accompagnamento nel registro delle attività indicando la motivazione (es. chiusura per allerta meteo). In mancanza della motivazione nel registro delle attività l'assenza sarà da considerarsi ingiustificata.

In sintesi, le assenze giustificate non devono essere recuperate e sono conteggiate quali "*presenze*" ai fini del riconoscimento dell'Indennità di partecipazione mensile e del calcolo del riconoscimento delle UCS.

QUESITO 5. (Gestione tirocini - Assenze e riposi) Nel caso di CHIUSURA AZIENDALE inferiore a 15 giorni, il tirocinante può decidere di recuperare le ore entro il mese corrente per evitare la decurtazione? Cosa va indicato nel registro?

RISPOSTA: Le assenze per chiusura aziendale di durata inferiore ai 15 giorni solari sono considerate assenze non imputabili al tirocinante e, pertanto, giustificate (cfr. 3.6 Linee Guida). Si veda quesito precedente. **Per la compilazione del registro**, dovrà essere riportata la dicitura "*Chiusura aziendale – assenza giustificata non imputabile al tirocinante*" (o equivalente dicitura che consenta di identificarne chiaramente la motivazione).

QUESITO 6. (Gestione tirocini - Assenza inferiore ai 15 giorni per malattia) Nel caso di malattia (data da ricovero ospedaliero) inferiore a 15 giorni. Si applica la decurtazione? È possibile recuperare tramite richiesta di proroga?

RISPOSTA: L'assenza per malattia inferiore a 15 gg solari, sebbene dovuta a ricovero ospedaliero, non rientra né tra le ipotesi di sospensione del tirocinio (cfr § 3.5 LG) e né tra le assenze giustificate (cfr. § 3.6 LG), pertanto si configura quale "assenza" NON giustificata. Ai fini del calcolo per il riconoscimento delle UCS, tali giornate sono conteggiate quali assenze *non giustificate*. Tali giornate di tirocinio non effettuate non possono essere recuperate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Tuttavia, qualora nell'intero periodo di tirocinio le assenze *non giustificate* non superino il 30% della durata complessiva prevista del tirocinio, l'UCS è riconosciuta integralmente; diversamente, il riconoscimento dell'UCS sarà riproporzionato secondo quanto previsto dalle Linee guida (cfr. § 7.1 LG). Il calcolo è effettuato sulla base del rapporto tra le ore complessivamente previste nel progetto di tirocinio e le ore di tirocinio effettivamente svolte dal destinatario.

Nel registro delle attività, l'assenza deve essere annotata dal tutor di accompagnamento indicando la relativa motivazione (es. "malattia" o "ricovero ospedaliero").

QUESITO 7. (Gestione Tirocini - Assenza del tutor aziendale) In caso di assenza del tutor aziendale (per malattia o ferie), il rappresentante legale dell'azienda può firmare i registri temporaneamente?

RISPOSTA: In caso di assenza del tutor aziendale per malattia, ferie o altra causa che ne impedisca lo svolgimento delle funzioni, non è previsto che il rappresentante legale dell'azienda sottoscriva i registri in sua vece, salvo che sia formalmente individuato quale tutor aziendale.

È pertanto necessario procedere alla sostituzione del tutor aziendale, anche temporanea, individuando un soggetto in possesso di adeguate competenze ed esperienza per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. La sostituzione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio mediante trasmissione dell'ALLEGATO G aggiornato, secondo quanto previsto dalle Linee Guida. Alla cessazione dell'assenza, dovrà essere comunicato il ripristino del tutor aziendale originariamente individuato, con invio dell'Allegato G aggiornato.

QUESITO 8. (Gestione Tirocini - Soggetto ospitante) Nel caso in cui non si riesca a trovare un'azienda disponibile ad accogliere un tirocinante in particolare, come si potrebbe procedere?

RISPOSTA: Nel merito dello svolgimento delle attività di progetto è fortemente raccomandato il coinvolgimento del Centro per l'Impiego (CPI) dell'ASPAL territorialmente competente, al fine di attivare positive sinergie nell'individuazione di aziende potenzialmente interessate e coerenti con il profilo e il progetto personalizzato del destinatario, nonché per favorire il successivo accompagnamento al lavoro del tirocinante al termine del tirocinio, avvalendosi delle competenze istituzionalmente attribuite ai Centri per l'Impiego.

I CPI nelle loro attività istituzionali presidiano, infatti, anche servizi di consulenza specialistica e di incontro domanda-offerta tra soggetti ospitanti e potenziali destinatari (es. "Job Account", "Sportelli Impresa",...).

Si raccomanda, inoltre, di proseguire le attività di ricerca e sensibilizzazione sul territorio, coinvolgendo imprese, cooperative sociali, associazioni di categoria e altri soggetti potenzialmente idonei ad ospitare il tirocinio, in coerenza con le finalità di inclusione socio-lavorativa previste dall'Avviso.

QUESITO 9. (Gestione Tirocini - Sospensione del tirocinio) Ho compreso che la sospensione è prevista nei casi di maternità, infortunio, malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni solari) e chiusura del soggetto ospitante per un periodo superiore a 15 giorni. Ho inoltre capito che tali periodi non vengono conteggiati ai fini del calcolo dell'UCS e che devono essere annotati nel registro del tirocinio. È corretto che, qualora si intendano recuperare le giornate di sospensione, sia necessario richiedere una proroga del tirocinio preventivamente autorizzata e presentata prima della scadenza del tirocinio? In assenza di tale proroga, i giorni di sospensione non possono essere recuperati e non rientrano nel calcolo dell'UCS?

La sospensione del tirocinio è applicabile esclusivamente nei casi di maternità, infortunio o malattia di lunga durata (pari o superiore a 30 giorni solari) e di chiusura del soggetto ospitante per almeno 15 giorni solari. I periodi di sospensione devono essere annotati nel registro del tirocinante dal tutor di accompagnamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ai fini del riconoscimento dell'intera UCS, i periodi di sospensione del tirocinio devono essere recuperati con la corrispondente proroga (cfr. § 3.5). La richiesta di proroga del tirocinio (anche nel caso di recupero del periodo di sospensione) va preventivamente autorizzata e presentata prima della scadenza del tirocinio. Qualora il periodo di sospensione non venga recuperato con la proroga, l'UCS sarà riproporzionato al periodo effettivamente svolto e documentato nei registri secondo le modalità di calcolo previste (cfr. § 7.1 *Modalità di attestazione delle UCS*)

QUESITO 10. (Gestione Tirocini - Ripetizione del tirocinio) È corretto che, qualora il tirocinio venga ripetuto presso lo stesso soggetto ospitante, il tirocinante debba necessariamente svolgere mansioni diverse rispetto a quelle del tirocinio precedente?

Il tirocinio può essere ripetuto, anche all'interno della stessa azienda, mediante la presentazione di un nuovo progetto con profilo professionale/mansioni differenti rispetto a quelle già acquisite dal tirocinante al fine dell'acquisizione di nuove competenze ovvero competenze similari in continuità con il precedente tirocinio (cfr. § 3.1).

La ripetizione di un tirocinio si configura quale nuovo progetto (minimo 2 mesi – max 24 mesi) Permane l'obbligo del rispetto degli importi approvati nel Piano economico (nello specifico per le voci di costo tirocini e consulente per l'accoglienza) e la coerenza con il cronoprogramma autorizzato.

QUESITO 11. (Gestione Tirocini - Giornate di riposo compensativo). Per quanto riguarda le due giornate di riposo compensativo mensili ai fini del calcolo dell'UCS sono conteggiate come presenza, come assenza oppure sono escluse dal conteggio? Inoltre, incidono sul raggiungimento del requisito minimo del 70% di frequenza?

Le giornate di riposo compensativo si configurano quali "assenze giustificate" e pertanto non comportano una decurtazione dell'indennità di partecipazione ovvero una decurtazione nel calcolo delle UCS.

Tali giornate devono essere riportate dal Tutor di accompagnamento nel registro delle attività indicando la motivazione "riposo compensativo". In mancanza della motivazione nel registro delle attività l'assenza sarà da considerarsi ingiustificata ai fini della validità del tirocinio.

Tali giornate sono conteggiate quali "presenze" ai fini del requisito minimo del 70% di frequenza.

QUESITO 12. (Calcolo delle UCS) Requisito minimo del 70% di frequenza: tale percentuale deve essere verificata con riferimento a ciascuna mensilità del tirocinio oppure è calcolata complessivamente sull'intera durata del tirocinio?

RISPOSTA: Ai fini del riconoscimento delle UCS, il 70% è calcolato sul periodo complessivo del tirocinio.

QUESITO 13. (Piano economico - Spese forfettarie) In merito alle spese forfettarie (costi indiretti) maturate sulla base dei costi diretti riconosciuti, come si potrebbero utilizzare da parte del beneficiario?

RISPOSTA: Per costi indiretti forfettari si intendono, a titolo esemplificativo, i costi generali di funzionamento dell'organizzazione non direttamente imputabili alle singole attività progettuali, quali ad esempio direzione generale, amministrazione e contabilità, gestione del personale, sicurezza, qualità, accreditamento, segreteria, portineria e altri servizi generali. Tali costi ai sensi dell'art. 54, lett. b) del Regolamento (UE) 2021/1060, sono riconosciuti forfettariamente, senza necessità di rendicontazione analitica delle singole voci di spesa.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

QUESITO 14. (Gestione Tirocini - Indennità di tirocinio) Cosa significa che l'indennità di tirocinio è pari a 500€ lordi?

RISPOSTA: L'importo di 500,00 euro previsto dall'Avviso corrisponde all'indennità mensile lorda spettante al tirocinante e, in via ordinaria, deve essere corrisposto per intero, salvo i casi in cui il Beneficiario, in applicazione delle disposizioni dell'Avviso e delle Linee guida sui tirocini, valuti di applicare eventuali decurtazioni riparametrando l'indennità di partecipazione a seguito di assenze che non consentano il raggiungimento della soglia minima del 70% delle ore previste nel mese.

Dal punto di vista fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986) stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

La qualificazione fiscale dell'indennità quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente rileva ai fini degli eventuali obblighi fiscali e dichiarativi del tirocinante previsti dalla normativa vigente e non comporta, di per sé, l'applicazione di trattenute o decurtazioni sull'importo mensile di 500,00 euro riconosciuto nell'ambito dell'Avviso.

In nessun caso potranno essere previsti, conseguentemente approvati e/o attivati, tirocini di durata inferiore alle 20 ore settimanali.

QUESITO 15. (Gestione Tirocini - Sostituzione Tutor di accompagnamento precedentemente autorizzato) Nel caso di sostituzione del tutor di accompagnamento in un tirocinio già avviato, è necessario trasmettere una nuova comunicazione anche qualora il tutor individuato sia già stato precedentemente autorizzato?

Sì. Poiché il tutor di accompagnamento è associato nominativamente al tirocinante nell'ambito del progetto personalizzato (Allegato H), ogni sua sostituzione nel corso del tirocinio costituisce una variazione soggetta a comunicazione obbligatoria preventiva (cfr. Tavola 1 Linee Guida). Pertanto, è necessario trasmettere l'ALLEGATO G aggiornato riportando il nuovo abbinamento tutor-tirocinante.

Qualora il tutor individuato in sostituzione non sia stato precedentemente autorizzato dal Servizio, dovrà essere trasmesso anche il relativo curriculum vitae. Diversamente, qualora il tutor sia già stato autorizzato, sarà sufficiente la trasmissione dell'ALLEGATO G aggiornato.